



Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 09 maggio 2009

Il giorno nove del mese di maggio dell'anno duemilanove alle ore 22 presso la sede di località Pizzofreddo 14/a, Santa Maria della Versa, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale energEtica per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) trasferimento sede - modifica statutaria**
- 2) modalità di trasferimento sede - modifica statutaria**

Il Presidente Signor Gaetano Subacchi, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Chiara Depaoli.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati: Antonio Subacchi, Antonello Folli, Davide Mongilardi, Luca Bonetti, Monica Barsi, Alessandra Mercanti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente informa i soci che si rende necessario il trasferimento della sede legale dell'Associazione in via Pietro Giordani 2 Piacenza e chiede pertanto agli stessi soci di approvare tale trasferimento.

In ordine al punto 2) all'ordine del giorno, espone all'Assemblea dei soci l'opportunità di inserire nello statuto la norma secondo la quale il trasferimento della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto e la decisione, in tal caso, può essere assunta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente apre la discussione, dopo breve dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che testo del nuovo Statuto viene accettato all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e dispone che sia conservato agli atti come "Allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 22.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Chiara Depol

Il Presidente

Gaetano Lubachi



REGISTRATO A STRADELLA (PV) add. 14 MAG. 2009

al N.ro 1075 Serie 3^a con € 115,44

(Banco autacinque/44)

di cui L. PER TRASCR.

Per delega del Direttore
Roméo Gatta Grazia

Allegato A

Statuto dell'associazione di promozione sociale Energetica



Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale ENERGETICA con sede nel Comune di Piacenza.

Ogni eventuale futuro cambio di sede, purché nell'ambito del territorio comunale di Piacenza, non richiede modifiche del presente Statuto. La relativa decisione è assunta dal Consiglio Direttivo che è obbligato a comunicarla ai soci.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è la sensibilizzazione e la promozione della sostenibilità, in campo ambientale, sociale e personale, nella ricerca di un presente più giusto e di un futuro più sostenibile.

Al primo posto nelle preoccupazioni dei soci sarà la promozione umana e la valorizzazione degli individui, che è presupposto essenziale di qualsiasi altra azione volta al miglioramento del contesto socio-ambientale.

La valorizzazione del singolo non deve però mai essere disgiunta dalla promozione dell'integrazione, inclusione e partecipazione sociale, in una dimensione che privilegi l'interesse della collettività, senza penalizzare e annullare le differenze e peculiarità di ognuno.

Altro scopo centrale dell'associazione è la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, in particolare attraverso l'educazione alla sostenibilità, ma anche attraverso una capillare attenzione alle necessità e alle risorse del territorio, in una dimensione di mediazione fra locale e globale. Territorio che deve trovare al proprio interno le risorse per scoprire e valorizzare la propria identità per poi aprirsi all'esterno e favorire lo scambio culturale con esperienze diverse.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali: educazione ambientale alla sostenibilità nelle scuole, negli enti pubblici o privati, ma anche in qualsiasi contesto dove possa raggiungere e sensibilizzare persone o gruppi. Le attività dell'associazione avranno scopo educativo e saranno finalizzate al benessere psico-fisico dei partecipanti, alla cittadinanza attiva, alla partecipazione sociale, alla formazione e all'aggiornamento sia tecnico-pratico, sia più in generale formativo sui temi della sostenibilità. Potranno coinvolgere persone di ogni età e provenienza sociale e geografica. Potranno inoltre essere organizzati interventi di carattere animativo con organizzazione di laboratori, animazioni teatrali, mostre, esposizioni, proiezioni, dibattiti e qualsiasi modalità possa rendere vivace e accattivante la diffusione e la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Verranno promosse giornate di studio e approfondimento, convegni e seminari.

L'associazione farà inoltre uso e promuoverà tecnologie informatiche per l'analisi, l'elaborazione, la condivisione e la divulgazione delle informazioni ambientali, culturali e storiche

L'associazione promuoverà inoltre qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Contro la deliberazione di non accettazione della domanda di ammissione è fatto ricorso all'assemblea che delibera in merito nella prima riunione convocata successivamente alla presentazione del ricorso.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione del Consiglio direttivo,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 6) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- 7) approvazione del programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a 5 membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno due dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto o differito gli utili e/o gli avanzi di gestione.

Art. 15 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

